



*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario*

*commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*

Data 17.10.2016

Protocollo 16554/A1903A

Classificazione 9.10.20,6/2015A,

AI COMUNI DEL PIEMONTE

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

LORO SEDI

OGGETTO: **Commercio su area pubblica. Criteri e procedimenti per l'assegnazione dei posteggi.** Indicazioni tecnico-giuridiche in attuazione del Regolamento regionale del 9 novembre 2015, n. 6/R e a seguito dell'accordo del 3 agosto 2016 recante "*Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche*".

La materia delle assegnazioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica è, come noto, interessata dai principi e dalle disposizioni della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai **servizi** nel mercato interno, che, in particolare, all'art. 12, dispone che, nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per la scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri sono obbligati ad applicare una procedura di selezione tra candidati potenziali, in grado di garantire trasparenza e imparzialità e prevede che l'autorizzazione sia rilasciata per una durata limitata adeguata, escludendo il rinnovo automatico e il **riconoscimento** di vantaggi al prestatore uscente.

La direttiva suddetta ha trovato una prima attuazione, a livello nazionale, nell'Intesa approvata dalla Conferenza unificata in data 5 luglio 2012 recante i criteri relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel*

Referenti:

Dott.ssa Grazia Aimone

Dott.ssa Juliana Cerutti

Via Pisano 6

10152 - Torino

Tel. 011/432.3504

011/432.5493

Fax 011/432.3076

mercato interno” e nel “*Documento unitario per l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche*” del 24 gennaio 2013, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Con specifico riferimento alla Regione Piemonte, il Regolamento regionale n. 6/R del 9 novembre 2015, adottato in attuazione dell’articolo 10 comma 03 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 “*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*”, è intervenuto a disciplinare i criteri e le modalità relativi alle procedure comunali di selezione per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche nella Regione Piemonte, secondo i contenuti dei suddetti documenti interistituzionali.

Successivamente, per fornire ulteriori linee interpretative ed applicative di alcuni contenuti dell’Intesa rimasti problematici, oltre che per garantire un’applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure per l’assegnazione dei posteggi in concessione, il 3 agosto 2016 è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il Documento (prot. 16/94CR08/C11) “*Linee applicative dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche*” recante, in allegato, quale parte sostanziale, un fac-simile di bando pubblico e di domanda di partecipazione alla selezione per le assegnazioni di concessioni di posteggio.

In ultimo, con D.G.R. n. 25-3970 del 26 settembre 2016, il suddetto documento è stato recepito nell’ordinamento regionale, per la piena effettività ed omogeneità applicativa dei suoi contenuti, fermo restando il rispetto della vigente normativa regionale e la competenza comunale nella gestione dei **procedimenti amministrativi**.

La suddetta deliberazione demanda al Dirigente della Struttura regionale competente in materia di commercio la definizione di ogni ulteriore aspetto attuativo, ivi compresi gli opportuni adeguamenti alle specificità regionali della bozza di modulistica nazionale unificata, ritenuto necessario a garantire la massima efficacia operativa sul territorio regionale delle indicazioni oggetto dell’accordo interistituzionale, attraverso una tendenziale uniformità di applicazione.

Tutto ciò premesso, tenuto conto, in particolare, che i contenuti del documento interregionale andranno ad integrare le disposizioni regionali vigenti in materia di assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche di cui al Regolamento regionale n. 6/R del 9 novembre 2015, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni tecnico-giuridiche per una più agevole applicazione, a livello locale, delle disposizioni e degli indirizzi richiamati. Inoltre si forniscono alcune indicazioni su questioni specifiche afferenti il commercio su area pubblica, oggetto di ricorrenti quesiti da parte dei comuni piemontesi.

1. Disciplina regionale in vigore in merito ai criteri ed ai procedimenti per le assegnazioni pluriennali di posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica.

La normativa regionale di riferimento è la seguente:

- **Legge regionale n. 28/1999 e smi articoli 10 e 11** con i quali sono attribuite alla Giunta regionale le competenze in merito ai criteri ed ai procedimenti per le assegnazioni di posteggio;
- **Regolamento regionale n. 6/R del 9 novembre 2015**, entrato in vigore il 27 novembre 2015, che ha recepito, sul punto, le disposizioni dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5

luglio 2012 e gli indirizzi del documento interregionale del 24 gennaio 2013, in attuazione della Direttiva Servizi (Dir. 2006/123/CE);

- **Deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2016 n. 25-3970** con cui la Giunta regionale ha recepito ufficialmente il Documento di indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 agosto 2016, concernente *“Linee applicative dell’intesa della Conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”*.

Si evidenzia in proposito che con la stessa D.G.R. sono stati differiti al 31 luglio ed al 31 ottobre 2017 i termini previsti a carico degli operatori per la presentazione della documentazione e a carico dei comuni ai fini dell’attestazione di regolarità denominata VARA, per l’anno in corso e per quello successivo, al fine di evitare ogni concomitanza con gli imminenti procedimenti di bando per le assegnazioni dei nuovi posteggi.

Si applicano inoltre la Deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799 recante *“Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica”* per gli aspetti relativi alla programmazione e la Deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 *“L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”* applicabile per gli aspetti non disciplinati dal Regolamento regionale n. 6/R/2015 e dalla D.G.R. 25-3970/2016.

2. Oggetto del Regolamento regionale e della D.G.R. n. 25-3970/2016.

Il regolamento **disciplina** i criteri per le assegnazioni dei posteggi in concessione pluriennale e l’attribuzione *“in spunta”*, con riferimento sia ai commercianti sia ai produttori agricoli.

La deliberazione della Giunta, nel recepire analoghe indicazioni del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 3 agosto 2016 *“Linee applicative dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”*, contiene ulteriori indirizzi sulle assegnazioni di posteggio e sulle modalità procedurali per i bandi comunali di assegnazione.

Per le fattispecie disciplinate dal Regolamento e dalla D.G.R. n. 25-3970/2016, non trova quindi applicazione la D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001.

3. Ambito di applicazione del Regolamento regionale.

Il Regolamento si applica a:

- mercati;
- posteggi singoli;
- gruppi di posteggi da 2 a 6;
- fiere a partecipazione commerciale a cadenza varia;
- produttori agricoli integrati in ambito mercatale.

Il Regolamento non si applica:

- alle zone di sosta prolungata di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) della D.C.R. 626-3799 del 1 marzo 2000;

- alle manifestazioni straordinarie, non prevedibili e non programmate di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) della DCR 626-3799/2000;
- ai mercati di soli produttori agricoli di cui al D.M. del 20 novembre 2007.

4. Regime di assegnazione dei posteggi agli operatori con il sistema del "Battitore".

Le aree destinate agli operatori che esercitano con il sistema del battitore, caratterizzate in Regione Piemonte da rotazioni di una pluralità di operatori a turni alterni sul medesimo spazio, tenuto conto della loro specificità, sono attribuite sulla base di valutazioni in sede locale. Nel caso in cui i comuni optino per l'assegnazione delle aree in concessione pluriennale, la durata delle concessioni non potrà superare i 12 anni.

5. Tempistica dei bandi per il rilascio delle concessioni in scadenza.

Il documento della Conferenza delle Regioni in data 3 agosto 2016, contiene indicazioni sulle tempistiche dei procedimenti di bando secondo finestre temporali e scansioni di adempimenti tali da consentirne l'adattabilità alle varie realtà locali, ferma restando la competenza comunale.

In proposito si forniscono alcune indicazioni aggiuntive, per semplificare lo svolgimento dei procedimenti in sede locale, nell'ambito regionale.

I procedimenti di bando devono anzitutto tenere conto di due dati imprescindibili:

- 1. le scadenze del 7 maggio e del 4 luglio sono inderogabili:** dal giorno successivo le vecchie concessioni non saranno più valide e quindi le nuove concessioni dovranno decorrere dai giorni 8 maggio e 5 luglio. Sul punto si evidenzia che, nel caso in cui a tali date i comuni non abbiano ancora rilasciato le nuove concessioni, gli ambulanti potranno comunque occupare i posteggi sulla base delle graduatorie che devono essere chiuse alle date di scadenza dei vecchi posteggi;
- 2. deve essere garantito il rispetto del punto 9 dell'Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012** che prevede: *"I Comuni, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici"* informando le organizzazioni di categoria.

I procedimenti di prossimo avvio sono riferiti al rilascio delle nuove concessioni allo scadere delle precedenti e non alle autorizzazioni.

Rispetto alla valenza giuridica (ultrattività o scadenza) delle attuali autorizzazioni, cui sono abbinate le concessioni in scadenza, seguiranno indicazioni ulteriori, dopo un confronto interregionale, per garantire all'operatore, pur a fronte della novità del titolo **concessorio** e della conseguente decadenza del precedente, di mantenere le priorità legittimamente acquisite in base all'autorizzazione a posto fisso posseduta che, come noto, consente oltre che di operare sul posto fisso, anche di **effettuare** presenze a titolo di supplenza (spunta) o di partecipare alle fiere.

Ciò premesso si ipotizza, attraverso un caso esemplificativo, una scansione tipo di **procedimento** che tenga conto delle disposizioni vigenti in materia:

- punto 9 dell'Intesa soprarichiamato, che prevede novanta giorni di pubblicità prima dell'effettuazione delle selezioni;
- art. 28 c. 16 del d. lgs. 114/1998 e s.m.i, secondo cui i Comuni, tra l'altro, individuano

le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio delle autorizzazioni, fissando il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. Tale termine, anche se formalmente riferito ai procedimenti di autorizzazione, ben può essere riferito, in via estensiva, anche ai correlati procedimenti per le concessioni.

IPOTESI DI FLUSSO DEL PROCEDIMENTO

FASE	TEMPISTICHE	DATE
PUBBLICAZIONE BANDO Pubblicazione costitutiva all'albo pretorio e invio al BUR per ulteriore pubblicità, fatte salve le ulteriori forme di pubblicità notizia	30 giorni	dal 31/10/2016 al 30/11/2016
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	60 giorni termine decorrente dal 31° giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio	dal 1/12/2016 al 29/01/2017
ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE e conclusione con il rilascio delle nuove concessioni	massimo 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande	dal 30/01/2017 al 30/04/2017
<u>NUOVE CONCESSIONI</u>		8 maggio 2017 - 5 luglio 2017 decorrenza nuove concessioni per effetto dell'accordo del 3 agosto u. s., nel caso in cui a tali date i comuni non abbiano ancora rilasciato le nuove concessioni, gli ambulanti potranno comunque occupare i posteggi sulla base delle graduatorie che devono essere chiuse alle date di scadenza dei vecchi posteggi

Flusso del procedimento e rispetto del richiamato punto 9 dell'Intesa.

Nel caso esemplificativo riportato (durata massima del procedimento = 180 giorni) il rispetto del termine di 90 giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, previsto al richiamato punto 9

dell'Intesa, decorrerebbe dall'emanazione del bando e corrisponderebbe all'arco temporale compreso tra la sua pubblicazione (30 giorni) e la successiva fase della presentazione delle domande (60 giorni).

L'avvio delle operazioni di selezione coinciderebbe, per contro, con l'avvio delle istruttorie, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La fase della pubblicità si collocherebbe in questo caso all'interno del procedimento, quale sua fase endoprocedimentale della durata di 90 giorni.

In alternativa, il termine di 90 giorni prima dell'inizio delle selezioni potrebbe essere inteso come forma di pubblicità **extraprocedimentale**: in tal caso, stanti i tempi ormai ristretti, decorsi i 90 giorni di pubblicità preliminare nelle forme ritenute più opportune alla massima **diffusione** dell'informazione, l'intero procedimento dovrebbe svolgersi entro il termine di 90 giorni (comprendendovi: pubblicazione del bando, presentazione domande, istruttoria e rilascio concessioni).

6. Norme transitorie di cui all'art. 15 del Regolamento regionale n. 6/R/2015.

Le disposizioni transitorie contenute ai commi 5 e 6 dell'art. 15 del Regolamento regionale n. 6/R/2015, sono ispirate all'intento di consentire ai Comuni la razionalizzazione dell'assetto dei mercati sui quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento (27 novembre 2015), venisse effettuata l'assegnazione giornaliera "*in spunta*" dei posti vacanti. Infatti, in attesa dell'emanazione del Regolamento regionale e dei successivi atti di indirizzo interregionali, i comuni erano nell'impossibilità di procedere con le assegnazioni pluriennali.

In particolare, tali disposizioni consentono di attribuire in concessione pluriennale i posteggi vacanti, già assegnati "*in spunta*" fino al 27 novembre 2015, secondo i criteri previgenti e quindi a prescindere dai criteri stabiliti, in attuazione della direttiva servizi, dall'Intesa del 5 luglio 2012, dal Documento interregionale del 24 gennaio 2013 e, in ultimo, dall'accordo interregionale del 3 agosto 2016.

Pertanto queste assegnazioni avverranno secondo criteri di priorità operanti "a **cascata**" anziché con il meccanismo del punteggio ponderato: in particolare criterio principale di attribuzione è dato dal numero di presenze sul posteggio o sull'intero mercato messo a bando. In caso di parità prevale chi ha la maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su area pubblica in riferimento all'anzianità di iscrizione nel Registro imprese quale impresa attiva.

E' da ritenere che, per uniformità di regime con le nuove tipologie di assegnazione e per ovvie esigenze di semplificazione, la durata delle concessioni relative ai posteggi di cui trattasi sia di dodici anni.

I comuni interessati dalle accennate disposizioni transitorie devono procedere senza indugio, se già non lo hanno fatto, alla razionalizzazione delle situazioni pregresse, al fine di evitare che il decorso ulteriore del tempo prefigurati, accanto alle aspettative degli aventi diritto alla data del 27 novembre 2015, nuove aspettative da parte di altri soggetti che abbiano iniziato, nel frattempo, ad effettuare "le spunte" sugli stessi posteggi dal giorno successivo (dal 28 novembre).

Disposizioni transitorie contenute ai commi 1, 2 e 3 e 4 dell'art. 15 Regolamento regionale.

Come specificato dagli uffici regionali, sin dal 2012, in particolare con nota n. 0017693 del 20/12/2012, talune disposizioni contenute nell'Intesa del 5 luglio 2012 e nel Documento unitario delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013 (recepite anche nel Regolamento regionale 6/R) hanno trovato immediata applicazione nell'ordinamento regionale, senza necessità di recepimento formale.

In particolare l'art. 15 del Regolamento dispone ai commi 1, 2, 3 e 4, in recepimento di analoghe disposizioni dei documenti interistituzionali, che:

- **le concessioni di posteggio scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010** (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
- **le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata (5 luglio 2012) e nei cinque anni successivi** sono prorogate di diritto fino al termine di tale periodo e pertanto fino al 4 luglio 2017 compreso;
- **le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010** e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio o di rinnovo;
- **l'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, previsto per l'attribuzione del posteggio nelle fiere**, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 (quindi fino al 7 maggio 2017 compreso).

Sul punto si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Come sopra richiamato, la **data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 è l'8 maggio 2010**.

Le disposizioni contenute nell'Intesa del 5 luglio 2012 e nel Documento interregionale del 24 gennaio 2013, recepite anche nel Regolamento regionale, prevedono alcune finestre temporali dalle quali dipendono le scadenze finali o ulteriori proroghe:

- concessioni di posteggio scadute e rinnovate (o rilasciate) **dopo l'8 maggio 2010**, quindi a **partire dal 9 maggio compreso**, sono prorogate fino al 7 maggio 2017 compreso;
- concessioni di posteggio scadute e rinnovate (o rilasciate) **prima dell'8 maggio 2010**, quindi **entro il 7 maggio compreso**, mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio o di rinnovo.

In base a tali scansioni, le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) **in data 8 maggio 2010** rimarrebbero escluse da entrambe le disposizioni.

Rispetto a tali concessioni si ritiene, in considerazione del principio generale del "maggior favore", che le stesse debbano essere ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 15, comma 3 del Regolamento regionale n. 6/R e pertanto che le stesse debbano andare a scadenza naturale.

A titolo esemplificativo di seguito si fornisce un piccolo schema riassuntivo della diverse scadenze delle concessioni, in base alla data del loro rilascio o rinnovo.

DATA RINNOVO o RILASCIO	DATA SCADENZA	DISPOSIZIONE TRANSITORIA DA APPLICARE
dal 09/05/2010 al 05/07/2012	07/05/2017	art. 15, comma 1
dal 06/07/2012 al 04/07/2017	04/07/2017	art. 15, comma 2
dal 05/07/2007 all' 08/05/2010	scadenza naturale (2017,2018,2019,2020)	art. 15, comma 3
dal 01/01/2007 al 04/07/2007	scadenza finale 04/07/2017	art. 15, comma 2

Con particolare riferimento alla possibilità di far confluire in un unico procedimento bandi le cui concessioni scadrebbero in date diverse si rammenta la facoltà in capo ai comuni di procedere in tal senso, tenendo peraltro conto della situazione dei singoli operatori che potrebbero maturare priorità e quindi un maggior punteggio con il passare del tempo.

Nel caso in cui il comune decidesse di optare per un unico procedimento, dovrà infine tenere conto delle diverse date di decorrenza delle nuove concessioni.

Con riferimento invece alla disposizione contenuta al **comma 4 dell'art. 15**, riferita in particolare alle fiere, la stessa prevede, in sostanza, che il criterio prioritario del maggior numero di **presenze**, attualmente utilizzato per l'assegnazione dei posteggi in tali manifestazioni, può essere applicato fino al 7 maggio 2017 compreso.

Decorso tale termine, il comune non potrà più assegnare i posteggi sulle fiere con i vecchi criteri.

Inevitabilmente si dovranno effettuare i bandi previsti dalla nuova normativa, sia che il comune intenda optare per il regime dodecennale, sia che il comune non intenda rilasciare le concessioni dodecennali per tali manifestazioni, garantendo in quest'ultima pertanto la possibilità all'operatore di partecipare alla manifestazione per 12 anni.

7. Modalità di computo dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese in caso di subingresso in azienda.

L'art. 5 c. 1, lett. a), n. 1) del Regolamento, in ossequio ad analoga disposizione del p. 2 dell'Intesa del 5 luglio 2012, prevede che *“In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione a scadenza dei posteggi già esistenti sui mercati”* si applica, tra l'altro, il criterio di priorità della *“maggior professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche”* riferita all'“anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa”.

L'accordo del 3 agosto 2016 chiarisce, in relazione alle modalità di computo dell'anzianità in caso di subingresso, che *“A tal fine, si considera come valutabile solo l'anzianità del titolare attuale e del suo diretto dante causa, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi.”*

In proposito si precisa che i periodi di anzianità acquisiti dal soggetto che partecipa al bando e del suo eventuale ultimo dante causa, non si sommano matematicamente ma si cumulano in modo che i periodi coincidenti vengano presi in considerazione una volta sola (es.: se Tizio che partecipa al bando ha una sua **anzianità** di 5 anni, compresi tra il 2011 e il 2016, ed il suo dante causa ne ha 10, compresi tra il 2006 ed il 2016, il periodo fra il 2011 ed il 2016 si computa una volta sola).

Si precisa inoltre che, nel caso di reintestazione in capo al titolare originario, dopo un contratto di affitto di azienda, lo stesso potrà vantare, oltre alla sua anzianità, quella del suo ultimo dante causa, cioè dell'affittuario.

Le richiamate modalità di computo dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese in caso di subingresso, anche se formalmente riferite, secondo l'Intesa in data 5 luglio 2012, alle procedure di assegnazione dei posteggi in concessione pluriennale, è da ritenere applicabile in via generale anche nei casi di assegnazione temporanea (spunte, presenze nelle fiere), per evidenti ragioni di semplificazione procedimentale.

8. Assegnazione dei posteggi nelle fiere.

Come anticipato al precedente punto 6, il Regolamento regionale, in recepimento di analoga disposizione del documento interregionale del 24 gennaio 2013, prevede che *“Fino al 7 maggio 2017, nel caso di fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera.”*

Ciò significa che il previgente sistema in uso nella Regione Piemonte, di non attribuire i posteggi in concessione decennale nelle fiere, assegnandoli invece ogni volta per la singola edizione di svolgimento, non potrà continuare invariato oltre la data del 7 maggio 2017.

Pertanto, in vista di tale scadenza, i Comuni dovranno procedere all'emanazione di appositi bandi, quantomeno per la prima assegnazione nel nuovo regime e con i nuovi criteri, secondo le indicazioni del documento interregionale del 3 agosto 2016. I bandi dovranno, ovviamente, essere articolati in modo diverso a seconda che il Comune intenda, per il futuro, procedere con le concessioni pluriennali (12 anni) o intenda invece mantenere il sistema delle graduatorie, a cadenza per lo più annuale.

In quest'ultimo caso, il comune dovrà comunque garantire per 12 anni al medesimo **operatore** la partecipazione alla fiera, anche nel caso in cui il bando si ripetesse ogni anno.

Gli indirizzi di cui al documento interregionale del 3 agosto 2016 individuano tre criteri per le attribuzioni degli spazi nelle fiere:

- presenze effettuate dall'operatore nella fiera di riferimento, che attribuisce 40 punti da riconoscere a tutti coloro che abbiano effettuato presenze a prescindere dal loro numero;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese, che attribuisce 40, 50 o 60 punti, che si sommano ai 40 punti precedenti;
- a parità di punteggio si prenderà come riferimento l'anzianità di partecipazione nella fiera,

data dal numero complessivo di presenze nella stessa;

- in caso di ulteriore parità si prenderà come riferimento la data di iscrizione al Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche.

Si evidenzia che il documento interregionale del 3 agosto 2016 propone “*di prendere come riferimento le graduatorie approvate e pubblicate nelle ultime cinque annualità a seguito delle quali è stato assegnato all’operatore un posteggio, in almeno una delle stesse*”. Poiché peraltro lo stesso documento fa salve “*le diverse disposizioni contenute nelle normative locali*” è da ritenere che il comune possa in autonomia effettuare le valutazioni più opportune sulla base della sua situazione pregressa, ossia sul numero e le annualità di presenza documentabili agli atti senza soluzione di continuità. Quindi il Comune potrà senz’altro considerare tutte le presenze cumulate nella fiera, sin dalla sua istituzione.

Si precisa infine che il criterio di priorità della “*data di iscrizione al Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche*” è da intendere riferito alla maggiore anzianità di iscrizione al Registro camerale come impresa attiva nel commercio su area pubblica intesa in valore assoluto.

9. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta.

L’art. 9 del Regolamento regionale, che ha recepito il p. 6 dell’Intesa, prevede che “*Ai fini dell’assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell’eventuale dante causa, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio.*

Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente che predispone apposita graduatoria.”

Tale formulazione, nel prevedere che le presenze rilevanti sono quelle acquisite dal soggetto che partecipa alla spunta, non contiene alcun riferimento al titolo esibito ai fini della registrazione della presenza, nel caso in cui il soggetto sia titolare di più autorizzazioni.

Peraltro, ragioni di semplificazione nello svolgimento delle operazioni di spunta inducono a considerare senz’altro applicabile la disposizione di cui alla D.G.R. n. 32-2642/2001, Titolo III, Capo II, p. 2 lett. c) – 11) secondo la quale “*Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell’attività può non essere, necessariamente, il titolare dell’autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o, in genere, incaricato, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all’autorizzazione esibita.*

Conseguentemente viene registrato il dato relativo all’autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell’operatore singolo o la denominazione della società.”

E’ inoltre da ritenere ancora applicabile la disposizione di cui al successivo n. 12 per la quale, se titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l’operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un’autorizzazione le presenze registrate sulla base di altra autorizzazione.

10. Autorizzazione e connesse priorità.

Come sopra accennato, si rende necessario precisare che ad ogni singola autorizzazione corrisponde uno specifico ramo d'azienda e, anche se appartenenti al medesimo operatore, non vi è la possibilità per lo stesso di spostare presenze accumulate su specifica autorizzazione ad un'altra.

Pertanto un operatore può essere in possesso di più autorizzazioni, legate alle relative concessioni di posteggio su area pubblica – sempre nel rispetto del numero massimo di posteggi assegnabile allo stesso operatore nella stessa area mercatale – ma le presenze accumulate in spunta con un titolo – e pertanto con un ramo d'azienda – non possono essere trasferite su un altro titolo autorizzatorio.

In considerazione quindi del collegamento intrinseco tra singola autorizzazione e specifico ramo d'azienda, si precisa infine, con riferimento alle operazioni di spunta e alle modalità di registrazione delle presenze, che le stesse vanno annotate in base delle singole autorizzazioni esibite.

11. Modalità di presentazione delle domande.

Tenuto conto dei principi di semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa, in via prioritaria, le domande di partecipazione ai bandi dovranno essere presentate dall'operatore, complete di bollo, tramite pec oppure tramite il portale SUAP, utilizzando i modelli previsti dai comuni, allegati ai bandi medesimi.

Sono fatte salve ulteriori forme di trasmissione telematica previste dai comuni.

Peraltro, considerata la complessità e l'eccezionalità dei procedimenti di bando che vedranno coinvolti sia le amministrazioni comunali sia gli operatori, in via residuale, è da ritenersi consentita la presentazione cartacea della domanda, completa di bollo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

12. Allegati.

Per venire incontro alle richieste delle amministrazioni comunali di poter disporre di una modulistica unica, adattata alle peculiarità regionali, allegati alla presente nota sono disponibili fac-simili di bandi e di domande di partecipazione al bando, ed in particolare:

- fac-simile di bando e di domanda per posteggi in scadenza di cui agli artt. 5 – 6 commercianti;
- fac-simile di bando e di domanda per posteggi in scadenza di cui agli artt. 10 – 11 agricoltori;
- fac-simile di bando e di domanda per posteggi di cui all'art. 8 commercianti;
- fac-simile di bando e di domanda per posteggi di cui all'art. 13 agricoltori;
- fac-simile di bando e di domanda norma transitoria art. 15, comma 5 commercianti;
- fac-simile di bando e di domanda norma transitoria art. 15, comma 6 agricoltori.

Sono fatti salvi ulteriori adattamenti a livello locale, sulla base delle specifiche realtà.

Il Dirigente di Settore
Dott. Claudio Marocco



